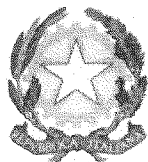


VERBALE D'UDIENZA

IL GIUDICE

Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

Dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE DODICESIMA

in persona del dr. [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 70786 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 281sexies c.p.c. cpc nell'udienza del 17.10.2022 e vertente

TRA

Lelio Segnalini (c.f. SGNLLE52E30C044X), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Fonso

APPELLANTE

E

Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. 13756881002), rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

APPELLATA

Oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale

Conclusioni: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti.

Occorre preliminarmente evidenziare che il novellato art. 132, 2^ comma n. 4 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 Legge 69/2009) consente l'omissione dello svolgimento della vicenda processuale attinente al giudizio di prime cure.

Deve essere respinta, *in primis*, l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione del termine di costituzione nel giudizio che appare rispettato, avendo parte appellante notificato l'appello in data 15.11.2021 ed iscritto la causa a ruolo il 16.11.2021 *ergo* è rispettato il termine di cui all'art. 165 c.p.c..

L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono.

Più in particolare risulta fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 siccome articolata dal signor Segnalini Lelio atteso che dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'ultimo atto notificato al ricorrente relativo al credito contenuto nella cartella n. 09720130277578836000 corrisponde al preavviso di fermo notificato in data 17.02.2016.

In assenza di prova di atti interruttivi *medio tempore* notificati, se ne deduce che il termine quinquennale di prescrizione è maturato in data 17.02.2021 attesa la natura quinquennale del termine quand'anche il diritto di credito sia incorporato nella cartella esattoriale, dovendosi sempre porre a riferimento, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione, la natura del credito presupposto, nel caso di specie sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 2339/2016). Né può avere efficacia sospensiva il precedente giudizio di impugnazione del preavviso di fermo atteso che, come correttamente osservato dalla ricorrente, il giudizio di accertamento negativo del credito non è idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. Civ., n. 15292/2020).

La sentenza del Giudice di Pace dovrà, pertanto, essere totalmente riformata atteso che l'eccezione di inammissibilità della opposizione per violazione del principio del *ne bis in idem* è errata.

Ed invero, la sentenza n. 3378/2018 emessa dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata in data 18.02.2018 ha statuito sulla validità formale della cartella esattoriale quivi impugnata, essendo tale l'oggetto della domanda, accertando – seppur attraverso una pronuncia incidentale - la regolarità della

notifica degli atti presupposti al titolo dichiarando, quale conseguenza, inammissibile il ricorso per inutile decorso del termine di decadenza ex art. 22 L. 689/81.

L'eccezione di prescrizione, pertanto, sollevata solamente in questa sede si pone come questione nuova sulla quale non sussiste precedente giudicato e, dunque, ben avrebbe dovuto il giudice di prime cure vagliare la domanda senza rischio di violare il principio del *ne bis in idem*.

Corretto appare lo strumento processuale adottato dal ricorrente atteso che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. la parte intimata può dedurre l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per fatti estintivi del credito maturati successivamente alla formazione del titolo.

si ritengono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso dall'accoglimento dell'assorbente eccezione di cui sopra in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass. Civ. SS.UU. 26242.3/2014);

la liquidazione delle spese segue il regime della soccombenza ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, così provvede:

a) in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 14727 del 2021, accoglie l'opposizione proposta dal signor Lelio Segnalini avverso la cartella esattoriale n. 09720130277578836000, per tutti i motivi di cui in motivazione, disponendo l'annullamento del predetto titolo;

b) condanna, la parte appellata Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 726,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 264,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Di Fonso ex art. 93 c.p.c.;

c) condanna, altresì, l'appellata Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.618,00 per compensi, € 382,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Di Fonso ex art. 93 c.p.c.

Roma, 17 ottobre 2022

IL GIUDICE